



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

ORDINANZE SINDACALI

Ordinanza n. 17 del 16/09/2026

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O IN BICCHIERI DI VETRO (O DI QUALSIVOGLIA ALTRO CONTENITORE DI DETTO MATERIALE), LATTINE E DI UTILIZZO/DETEZIONE ALL'APERTO DI CONTENITORI IN SIF-FATTI MATERIALI- VIA LIBERTA'- VIA M.CEFALONIA- VIA CONCORDIA- VIA SALVEMINI- PIAZZA SUPERCORTEMAGGIORE-VIA MONTE BIANCO- VIA MONTE GRAPPA- VIA MONTE NERO- VIA BATTISTI-VIA MATTEOTTI-VIA CURIEL- VIA JANNOZZI..

IL SINDACO

PREMESSO che in data 20 Settembre 2026 in località “Via Libertà – Via M. Cefalonia, Via Concordia- Via Matteotti -Via Curiel - Via Salvemini- P.zza Supercortemaggiore- Via Monte Bianco- Via Monte Nero -Via Monte Grappa – Via Jannozzi” – Via Battisti,in San Donato Milanese si terrà la tradizionale **“Festa Patronale “**.

In tale occasione sarà prevista la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che tale manifestazione presumibilmente comporterà un notevole afflusso di persone e che a detta circostanza potrà conseguire l’abbandono di rifiuti, tra cui bottiglie o bicchieri di vetro, che potrebbero costituire pericolo per le persone;

CONSIDERATO che tra gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quella di garantire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al bene comune con l’incen-tivazione di azioni rivolte al miglioramento e al mantenimento del decoro urbano, ricono-scendo altresì agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale per favorire la buona qualità della vita nel comune di San Donato Milanese;

VALUTATO che, ai fini di quanto sopra descritto, l’adozione di un provvedimento restritti-vo di vendita per asporto sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro o/e bicchieri di vetro e lattine, l’utilizzo/possesso all’aperto di contenitori in tali ma-teriali in tutto il comune interessato anche indirettamente dall’evento possa costituire un va-lido strumento di prevenzione;

VISTA la circolare n. 69370/17 del 08/06/17 del Ministro dell’Interno – Dipartimento della

Sicurezza Pubblica, a firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

VISTA la circolare n. U.0011464 del 19/06/2017 del Ministro dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a firma del Capo del Dipartimento;

VISTA la circolare n. U.0009925 del 20/07/17 del Ministro dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

VISTE le Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità allegate alla nota N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno;

RITENUTO dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla festa di via e della tutela dell'ambiente;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Nella località “Via Libertà – Via M. Cefalonia - Via Concordia - Via Matteotti -Via Curiel - Via Monte Nero - Via Salvemini-Piazza SuperCortemaggiore- Via Monte Bianco- Via Monte Grappa” –Via Battisti- Via Jannozzi del Comune di San Donato Milanese, dalle ore **10.00 alle ore 23.00 del 20/09/2026.**

- È fatto divieto vendere bevande contenute in bottiglie e/o in bicchieri di vetro (o di qualsivoglia altro contenitore di detto materiale) o in lattine
- E' fatto divieto l'utilizzo e/o la detenzione all'aperto e/o in area pubblica di contenitori in siffatti materiali;
- resta altresì consentito, ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitore di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.to L.vo 18/08/2000 n. 267,

comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 è ammesso il pagamento, entro 60 gg, dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di giorni 15.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 avverso al presente provvedimento può proporsi, in via alternativa:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Albo Pretorio o dalla conoscenza del Provvedimento

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Corpo di Polizia locale di San Donato Milanese;
- All' Ufficio di Gabinetto della Questura di Milano;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese;
- Al Comando Tenenza Carabinieri di San Donato Milanese;
- Alla Polizia Stradale di San Donato Milanese.

**Sottoscritta dal Sindaco
(SQUERI FRANCESCO)
con firma digitale**